



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione V*

Partenza - Roma, 13/01/2010

Prot. 24 / V / 0000579

Circolare N. 1 3 GEN. 2010

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
lavoro
Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.:

Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008).

Circolare 16 giugno 2009, n. 21: modalità di definizione delle domande di pensione.

Ad integrazione della circolare n.21/2009, alla luce delle risultanze dei lavori della Commissione ex art. 14 D.M. n.193/2008, si impartiscono le seguenti direttive.

Modalità di definizione delle domande di pensione

La circolare suindicata dispone che “ al fine di evitare una doppia statisticazione della pratica di pensione già liquidata in forma provvisoria, la stessa sarà considerata utile per il finanziamento solo al momento del provvedimento definitivo”; nel confermare tale disposizione si stabilisce quanto segue:

- le pratiche di pensione già statisticate in data anteriore al 1° gennaio 2009, sulla base di un provvedimento di liquidazione provvisorio, possono essere nuovamente chiuse anche nella statistica dell'anno 2009 a condizione che il provvedimento di liquidazione definitivo decorra dalla medesima data 1° gennaio 2009; si esclude tassativamente la possibilità di statisticare provvedimenti con data di liquidazione anteriore a quella sopra indicata.

- le pratiche di ricostituzione, già inoltrate a seguito della liquidazione della pensione in forma provvisoria, non sono considerate utili ai fini della statisticazione e non possono più essere presentate nel periodo intercorrente tra la data di liquidazione provvisoria e la data di liquidazione definitiva. Ovviamente la domanda di supplemento di pensione per contributi versati dopo la decorrenza della pensione è utile ai fini della statisticazione anche nei casi in cui sia presentata nelle more della liquidazione definitiva della pensione, qualora siano perfezionati i requisiti di legge per il diritto a tale prestazione.

Tale scelta si impone – nel peculiare momento del transito dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento ex D.M. n. 193/2008 – soprattutto per evitare importanti ricadute sull'attività svolta in particolare dai patronati afferenti al mondo dei lavoratori autonomi. Appare opportuno ricordare, infatti, che il fenomeno della pensione provvisoria dell'INPS colpisce la quasi totalità dei lavoratori autonomi, stante la normativa pensionistica che impone di prendere in considerazione per il calcolo della retribuzione media pensionabile o del montante contributivo i redditi che vengono conosciuti in sede di dichiarazione reddituale l'anno successivo il pensionamento: tale sistema, ovviamente, può comportare per il pensionato e per il patronato lunghe attese prima che sia dichiarata definitiva la prestazione, con l'evidente rischio nell'immediato – per i patronati di cui trattasi – di non statisticare alcuna pratica di tale tipologia.

Tuttavia, in osservanza del principio di equilibrio iniziale degli interessi fin qui seguito, al momento della consegna dei dati riassuntivi e statistici dell'attività, la commissione ex articolo 14 esaminerà tali dati e quelli che l'INPS dovrà produrre al fine di quantificare il volume delle pratiche non ancora liquidate in via definitiva al 31/12/2009, per verificare l'assenza di squilibri già prodotti o potenzialmente producibili nell'immediato futuro al sistema di ripartizione da parte di questo segmento di attività. In presenza di squilibri significativi la commissione stessa potrà individuare nuove misure per ricondurre sotto controllo il fenomeno causato dalla normativa in vigore per la liquidazione delle pensioni e dall'organizzazione del lavoro dell'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni Geroldi)